

DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017
785/2017/S/EFR

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATO
CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 novembre 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto ministeriale 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante “Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica” (di seguito: deliberazione 593/2014/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2016, 7/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 7/2016/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2016, 757/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 757/2016/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 768/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 768/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 769/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 769/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 770/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 770/2017/S/efr);
- la determinazione 27 dicembre 2013, 9/2013, del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità, recante “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini della successiva determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2014, in capo ai distributori” successivamente rettificata con determinazione 30 gennaio 2014, 2/2014 (di seguito: determinazione DIUC 9/2013);
- la determinazione 29 giugno 2015, 13/2015, del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, recante “Definizione, in materia di titoli di efficienza energetica, del contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo 2014 e del contributo tariffario preventivo per l’anno d’obbligo 2015” (di seguito: determinazione DMEG 13/2015);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: Gse) 14 novembre 2014 (prot. GSE/P20140161943), avente ad oggetto “Trasmissione lettera di comunicazione della quota dell’obbligo quantitativo nazionale di incremento dell’efficienza energetica che deve essere conseguita per l’anno 2014”.

FATTO:

1. Con deliberazione 7/2016/S/efr, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.GAS o società), per accertare l'eventuale mancato conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica relativo all'anno d'obbligo 2014.
2. In particolare, la società non aveva provveduto ad inviare al Gse, entro il termine del 31 maggio 2015, la comunicazione prescritta al fine della verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all'anno 2014 (comunicato dal Gse alla società, con nota 14 novembre 2014, prot. Gse/P20140161943 e pari almeno al 50% di 7.675 titoli di efficienza energetica), circostanza avvalorata dalla lettera del Gse 30 luglio 2015 (prot. Autorità 22786).
3. Nel corso del procedimento, la società non ha presentato memorie difensive.
4. Con nota 28 giugno 2017 (prot. 22135), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

5. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l'anno 2014 sono stati definiti, sulla base dei dati elaborati dall'Autorità (Tabella B allegata alla determinazione DIUC 9/2013), ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e comunicati dal Gse a ciascun distributore obbligato.
6. L'articolo 13, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, prevede che:
 - entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2014, i distributori obbligati trasmettano, al Gse, i TEE relativi all'anno precedente (comma 1);
 - il Gse verifica che ciascun soggetto obbligato posseda TEE corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive, derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3, del medesimo articolo 13 (comma 2);
 - per gli anni 2013 e 2014, qualora il soggetto obbligato consegua una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 50%, possa compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (comma 3);
 - in caso di conseguimento degli obblighi inferiore alle percentuali minime indicate al comma 3, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 e dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 115/08, comunicando al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gse, all'Enea e alla Regione o Provincia autonoma competente

per territorio le inottemperanza riscontrate e le sanzioni applicate (comma 4).

7. Le predette norme sono funzionali al perseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza e risparmio energetico, fissati dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e improntate alla gradualità, onde garantirne senz'altro l'adempimento da parte dei soggetti obbligati. In ragione della preminenza delle finalità perseguite, i distributori di gas naturale sono stati, altresì, adeguatamente incentivati all'adempimento dell'obbligo specifico annuale mediante la previsione di un apposito contributo tariffario unitario a copertura dei costi di acquisto dei titoli di efficienza energetica, disciplinato dalla determinazione DMEG 13/2015 (per l'anno d'obbligo 2014).
8. Nel corso dell'istruttoria, S.I.DI.GAS non ha fornito elementi utili a confutare le contestazioni formulate con la deliberazione di avvio del procedimento. Pertanto, la società, non avendo inviato, al Gse, entro il 31 maggio 2015, alcuna comunicazione al fine della verifica dell'adempimento di almeno il 50% dell'obiettivo specifico relativo all'anno 2014 e non avendo provveduto, entro quella data, all'acquisito dei medesimi titoli, ha violato l'articolo 13, comma 1 e 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

9. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
10. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società ha violato disposizioni preordinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nazionali, omettendo di effettuare la dovuta comunicazione dei dati e quindi rendendo maggiormente difficoltoso l'esercizio del potere di verifica di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2012.
11. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
12. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre considerare che S.I.DI.GAS è stata destinataria dei numerosi provvedimenti sanzionatori; in particolare è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta; è stata sanzionata con deliberazione VIS 5/09, per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazione 318/2015/S/gas, per violazioni in materia di raccolta dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazione di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni Ires sui prezzi al

consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas e con deliberazione 443/2017/S/gas, per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. L'Autorità ha poi già irrogato alla società sanzioni per violazioni in materia di efficienza energetica con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr, 278/2015/S/efr, 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr e 770/2017/S/efr e contestato, con deliberazione 757/2016/S/efr, il mancato conseguimento, da parte della società, dell'obiettivo 2015 e la mancata compensazione dell'obiettivo 2013.

13. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, non si dispone di alcun dato relativo al fatturato della società per l'anno 2015.
14. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 127.300 (centoventisettemilatrecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012;
2. di irrogare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 127.300 (centoventisettemilatrecento/00), per violazione dell'articolo 13, comma 1 e 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2015, di almeno il 50% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2014.
3. di ordinare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo riscossione@autorita.energia.it;

6. di notificare il presente provvedimento a S.I.D.I.GAS, Società Iripina Distribuzione Gas S.p.a., all'indirizzo pec amministrazione@cert.sidigas.it, all'avv. Giovanna De Santis, all'indirizzo pec giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec gabinetto@pec.mise.gov.it, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'indirizzo pec mattm@pec.minambiente.it, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., all'indirizzo pec gsespa@pec.gse.it, all'Enea, all'indirizzo pec enea@cert.enea.it e alla Regione Campania, via Santa Lucia 81, 80132 Napoli, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni